

DIVIE TI DI CIRCOLAZIONE 2019 : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Decreto 4.12.2018, n°525):

AGEVOLAZIONI

- In caso di circolazione del solo trattore stradale, il limite di massa (7,5 ton.) è riferito unicamente alla massa dello stesso. Tale limitazione non sussiste se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna

VEICOLI PROVENIENTI DALL'ESTERO

- Per i veicoli provenienti dall'estero (muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico) l'inizio del divieto è posticipato di 4 ore. Nel caso la deroga coincida con il periodo di riposo e in presenza di un solo conducente, il posticipo di ore 4 è utilizzabile al termine del periodo di riposo stesso.

SARDEGNA E SICILIA

- Per i veicoli diretti all'estero (muniti di idonea documentazione attestante la destinazione) l'orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.
- Per i veicoli provenienti dalla Sardegna o diretti in Sardegna (purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e/o la destinazione) l'inizio e la fine del divieto sono, rispettivamente, posticipato e anticipato di 4 ore
- Per i veicoli che circolano in Sardegna provenienti dalla restante parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'inizio del divieto è posticipato di 4 ore. La stessa deroga vale per i veicoli che circolano in Sicilia provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale e che si avvalgono del traghettaggio, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.
- I divieti di cui al presente calendario non si applicano ai veicoli che circolano in Sardegna e diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la restante parte del territorio nazionale purché muniti di documentazione attestante la destinazione e di prenotazione o biglietto per l'imbarco. Analoga deroga vale per i veicoli che circolano in Sicilia (con l'eccezione di quelli diretti in Calabria attraverso i porti di R. Calabria e Villa S. Giovanni).
- Salvo quanto disposto sopra, per tenere conto delle difficoltà di traghettaggio da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, che utilizzano i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, l'orario di inizio del divieto e quello di fine sono rispettivamente posticipato ed anticipato di ore due

GENOVA

- Per i veicoli provenienti e/o diretti al Porto di Genova, muniti di idonea documentazione attestante origine-destinazione carico, l'orario di inizio e quello di termine è, rispettivamente, posticipato ed anticipato di quattro ore.

TRASPORTI INTERMODALI

- Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla Legge n°240/1990 (Bari, Bologna, Catania, Cervignano, Jesi, Livorno, Marcinise, Nola, Novara, Orte, Padova, Parma, Pescara, Prato, Roivalt Scrivia, Torino, Vado Ligure, Venezia, Verona) e ad altri terminali intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio, Domodossola, Melzo, Milano smistamento, Mortara, Portogruaro, Rovigo, Trento, Trieste, Voltri), che trasportano merci o unità di carico dirette all'estero, l'orario di termine del divieto è anticipato di 4 ore. La stessa anticipazione si applica anche ai veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) nonché ai complessi veicolari scarichi, destinate all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

VEICOLI E COMPLESSI DI VEICOLI NON SOGGETTI AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE (ANCHE SE CIRCOLANO SCARICHI)

1. Adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza (VVF, protezione civile, società di erogazione gas, luce, acqua, ecc.)
2. Smaltimento rifiuti delle e per conto delle amministrazioni comunali, muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione
3. Appartenenti al Dipartimento per le Comunicazioni dello Sviluppo Economico o alle Poste Italiane nonché quelli di supporto alle Poste Italiane SpA e quelli adibiti a servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22/07/1999, n. 261 in virtù di licenza rilasciata dal Dipartimento per le Comunicazioni dello Sviluppo Economico, anche estera
4. Adibiti al servizio radiotelevisivo
5. Adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato
6. Adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi o effettuate nell'arco delle 48 ore
7. Adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo di aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili
8. Adibiti al trasporto di forniture e viveri o di altri servizi indispensabili per la marina mercantile muniti di idonea documentazione
9. Adibiti esclusivamente al trasporto di: giornali, quotidiani, periodici - prodotti per uso medico
10. Classificati macchine agricole ai sensi dell'art.57 del D.Lgv 285/92 e ss mm ii, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Decreto Legislativo 29.10.1999 n°461;
11. Costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico
12. Autocisterne per il trasporto di alimenti per animali da allevamento
13. Autocisterne per trasporto di latte fresco
14. Adibiti allo spurgo di pozzi neri e condotti fognari
15. Adibiti al trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP
16. Adibiti al trasporto di prodotti agricoli che non richiedono il regime ATP quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini freschi, derivati del latte freschi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali, uova da cova (con specifica attestazione all'interno della scheda di trasporto o del documento equipollente)
17. Con prenotazione (limitatamente ai giorni feriali) per revisione (percorso più breve e non autostradale) purché il veicolo sia munito di prenotazione
18. Rientro alla sede purché il veicolo non si trovi ad una distanza maggiore a 50 Km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non si percorrano tratte autostradale (la sede va documentata con certificato della CCIAA)
19. Trattori isolati impiegati per il trasporto combinato per il rientro alla sede dell'impresa intestataria del veicolo
20. veicoli carichi impiegati in trasporti combinati (strada-rottaia o strada-mare) a condizione che, la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada, non può superare 150 Km in linea d'aria dal porto o dalla stazione F.5 di imbarco o sbarco.
21. Il divieto non si applica ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti ai porti per utilizzare tratte marittime di cui all'art. 1 del D. del ministero dei trasporti 31.01.07 purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.

Ulteriori deroghe sono previste a fronte di regolare autorizzazione prefettizia.

N.B. Le presenti informazioni costituiscono un sunto di quanto contenuto nell'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti n° 525 del 4.12.2018, per una più dettagliata lettura si rinvia al decreto stesso.

(f.to) Il Responsabile Nazionale
Mauro Concezzi